

Avv. Claudio Bianchini Avv. Giovanna Pellegrini
avv.claudiobianchini@bianchinipellegrini.it - avv.pellegrini@bianchinipellegrini.it
avv.claudiobianchini@pec.it - g.pellegrini@pec.it
Tel. 0521.1811068 - Fax: 0521.1621401
Via Madre Anna Maria Adorni, 14/1- 43121 Parma

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il signor **Domenico Esposito Malara**, (C.F. SPSDNC83A11H224H), nato a Reggio di Calabria (RC) il giorno 11.01.1983, residente in Guastalla, alla Via Bruna Rossi n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Pellegrini (C.F. PLLGNN81R68L109M) e l'Avv. Claudio Bianchini (CF BNCCLD83L09F839S) del Foro di Parma, giusta procura allegata al presente atto ex art. 83 c.p.c., presso il cui studio in Parma, Via Madre Anna Maria Adorni n. 14/1 ha eletto domicilio e che dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo:

-Fax: 0521.1621401;

-avv.claudiobianchini@pec.it - g.pellegrini@pec.it

Premesso che

- 1) Il ricorrente versa in una situazione di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14);
- 2) l'istante non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- 3) a tali fini, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) avendo assunto le proprie obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ed avendo sempre svolto l'attività di dipendente;
- 4) il ricorrente, quindi, non è obbligato alla procedura di liquidazione controllata, non avendo assunto obbligazioni di natura imprenditoriale e/o professionale;
- 5) a causa della detta situazione di sovraindebitamento, come meglio di seguito descritta, veniva depositata, nell'ottobre del 2022, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, istanza per la nomina del gestore della crisi ([All. n. 1](#)), a seguito della quale veniva nominato quale gestore della crisi, il Dott. Franco Cadoppi ([All. n. 2](#)) con studio in Reggio Emilia alla via Pier



Carlo Cadoppi n. 14;

6) a seguito di diversi incontri e contatti fra la parte ricorrente, come sopra rappresentata, gli scriventi advisor e il suddetto professionista, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, si procede al deposito della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sulle cause del sovraindebitamento

La situazione di “sovraindebitamento” in cui attualmente versa il sig. Malara può essere fatta risalire idealmente intorno al mese di dicembre del 2008, quando il ricorrente ottenne un mutuo ipotecario, di importo pari ad euro 120.000, con la Banca Unicredit S.p.A., (si allega copia del contratto di mutuo, [All. n. 3](#) e del correlato piano di ammortamento, [All. n. 4](#)) utile ai fini dell’acquisto della propria abitazione attuale, sita in Guastalla (RE) alla Via Bruno Rossi n. 4, sulla quale fu iscritta contestuale ipoteca.

Successivamente, però, tra il 2010 e il 2011, sorgeva la necessità per il sig. Malara di effettuare dei lavori di ristrutturazione riguardanti la sopracitata abitazione e, a causa dell’allora reddito inferiore percepito, l’istante chiedeva, e riceveva, un supporto economico dai propri familiari, vale a dire dal [REDACTED] (s[REDACTED] alla documentazione prodotta, afferente ai lavori accennati ed intestata ai ricordati fam[REDACTED] [All. n. 5](#)).

Più nel dettaglio, analizzando la predetta documentazione si ricaverebbe che:

- il fig[REDACTED] Mario avrebbe saldato due fatture n. 10 ed 11 alla ditta edile Ciervo per lavori alla fognatura riguardanti entrambe l’edificio in cui si trovano entrambi gli appartamenti dei fratelli Malara: un costo corrisposto, però, al tempo, soltanto dal fratello [REDACTED]

A ciò andrebbero aggiunti gli assegni (sicuramente astratti ma allo stato attuale risulta impossibile rintracciare altro) pari rispettivamente ad euro 1.500, 1.000 e 1.200, versati dal frate[REDACTED] alla ditta che si era occupata della pavimentazione.

Nel complesso, volendo dimezzare i costi per l’intervento legato alla fognatura, si ricaverebbe un contributo diretto per euro 7.664 proveniente dal fratello;

- riguardo il pa[REDACTED] ne vi sarebbe una fattura n. 2 saldata alla ditta Be[REDACTED] per euro 1.320 e poi due assegni, sempre collegati alla ditta per i pavimenti, pari ad euro 500 e 4.400, per un contributo complessivo pari ad euro 6.220.

In definitiva, i familiari del sig. Domenico lo supportavano con pagamenti diretti pari a complessivi euro 13.884.

Dall’altra, però, anche per il saldo della gran parte degli altri interventi, vi era un supporto che avveniva da parte dei familiari in favore del ricorrente, tramite versamenti direttamente in contanti, ovviamente nel pieno rispetto dei limiti di legge, per saldare le fatture afferenti a detti lavori.



Negli anni successivi, il ricorrente s'impegnava a rimborsare tali prestiti familiari, soprattutto per quanto riguarda la somma anticipata dal [REDACTED] il quale, a sua volta, aveva necessità di rientrare delle risorse anticipate per poter affrontare spese personali legate alla ristrutturazione della propria casa.

Proprio a causa di ciò, il sig. Malara si vedeva costretto a richiedere due nuovi finanziamenti: in particolare, nel 2014 gli veniva concesso dall'Unicredit un prestito con cessione del quinto dello stipendio, per il tramite della società Eurelia, per 15.000 euro circa di capitale, con obbligo di rimborso dell'importo pari ad euro 30.000 circa, mentre nell'anno successivo, veniva sottoscritto con la CREDEM un prestito personale con [REDACTED] garante, (a riprova del fatto che lo stesso fosse interessato al buon esito della cessione del finanziamento) per euro 23.000 di capitale, cui corrispondeva una somma da rimborsare pari ad euro 32.800 ([All. n. 6](#)). Nel corso degli anni, però, tali ultimi finanziamenti, uniti alla rata del mutuo ipotecario, presero a gravare eccessivamente sulla sfera economica del sig. Malara.

A sostegno si precisa che al tempo il ricorrente percepiva uno stipendio netto mensile intorno ad euro 1.400/1.500, senza possibilità di particolari aumenti in forza di straordinari (come si evince dai cedolini relativi a quegli anni, [All. n. 7](#)) che erano quasi completamente assorbiti dalla rata mensile del mutuo, pari ad euro 700 circa, nonché dai piani di pagamento legati ai predetti finanziamenti; a questo riguardo, per quanto di propria competenza si evidenzia come detti prestiti furono, con ogni probabilità, concessi dalle rispettive finanziarie senza adeguatamente valutare il merito creditizio del sig. Malara.

Pertanto, nel luglio del 2018, il ricorrente decideva di rinegoziare con CheBanca il proprio mutuo ipotecario ([All. n. 8](#)) ottenendo 136.000,00 euro circa di capitale (con obbligo di rimborso della somma complessiva di euro 188.000,00) destinati, per la quota pari ad euro 100.000,00, all'estinzione del mutuo residuo aperto in precedenza con Unicredit.

Per quanto riguarda il residuo, derivante dalla predetta rinegoziazione, lo stesso veniva destinato proprio ad estinguere i suddetti finanziamenti minori aperti con Credem e Unicredit. Le difficoltà economiche incombenti, però, non cessavano e infatti, contestualmente alle operazioni sopra citate, il ricorrente chiedeva sempre a CheBanca un nuovo prestito personale per euro 16.000,00 che, inclusi interessi, arrivava ad una somma da rimborsare pari ad euro 26.000,00. Di questi, una quota pari ad 8.000,00 euro veniva destinata per acquistare l'auto, modello Ford Focus, poi concessa in uso al padre; al tempo quest'ultimo era stato segnalato da alcune finanziarie e, dunque, aveva la necessità di un supporto del figlio per poter rilevare un veicolo.



La liquidità ricavata dal prestito ultimo con Che Banca venivano, poi, destinate ad ulteriori fini: in particolare, una prima quota, pari ad euro 3.000, veniva investita dal sig. Malara per sostenere le spese correlate ad attività utili alla propria crescita personale (si allegano gli estratti conto della American Express, [All. n. 9](#)) mentre, nell'ottobre del 2018, venivano corrisposte ulteriori quote sia al padre Giuseppe, per euro 3.250,00, a titolo di definitivo ristorno di quanto anticipato per i lavori di ristrutturazione negli anni precedenti, che allo [REDACTED] euro 3.500,00, a titolo di mera liberalità, come si ricava dagli estratti di conto corrente riferiti al periodo, cui si rinvia (sub. [All. n. 10](#)).

Infine, nel settembre del 2018, il sig. Malara iniziava ad effettuare degli investimenti, destinando la somma di euro 2.700,00 all'acquisto di titoli, altresì, rinvenibile analizzando gli estratti di conto corrente del periodo ([All. n. 11](#)).

Successivamente, nel 2020, sempre per investimenti finanziari, il sig. Malara chiedeva un nuovo prestito ad Agos Ducato per euro 10.000,00, importo che inclusi gli interessi arrivava alla somma complessiva pari ad euro 18.000 ([All. n. 12](#)), destinato all'acquisto di BTP Futura per euro 10.000,00 poi successivamente disinvestiti e riutilizzati per l'acquisto, nel febbraio/marzo del 2021, di bitcoin, oggi oggetto di una truffa e di una denuncia penale ([All. n. 13](#)).

Il ricorrente, motivato ad accrescere il proprio reddito mensile, proseguiva con i propri investimenti finanziari e, proprio per tale ragione, nel 2021 sottoscriveva un nuovo prestito con la IBL con contestuale cessione del quinto del proprio stipendio, per poter beneficiare di una somma pari ad euro 23.500, che inclusi interessi corrispondeva all'importo di euro 28.000 da rimborsare ([All. n. 14](#)).

Al riguardo, si rinvia ai movimenti di conto corrente risalenti all'aprile del 2021 da cui si ricava l'acquisto, proprio in forza della ricordata apertura di credito, di 5 titoli da euro 4.700 ciascuno ([All. n. 15](#)).

Il sig. Malara, al fine di estinguere i debiti correlati ai prestiti ancora pendenti, decideva di sottoscrivere, nel novembre del 2021, un nuovo finanziamento con la Findomestic, per euro 46.000 di capitale, coincidenti con euro 72.960, inclusi interessi ([All. n. 16](#)).

Come detto, gran parte di questo credito e, precisamente, la quota pari ad euro 35.000, era da destinare per l'estinzione dei prestiti pregressi ancora pendenti mentre la restante quota di euro 5/6000 veniva destinata per nuovi investimenti finanziari.

Purtroppo, nonostante il sig. Malara cercasse di appianare i propri debiti mettendo in campo diverse soluzioni possibili, la situazione complessiva non andava a migliorare e, pertanto, nel



dicembre del 2021, lo stesso iniziava a valutare altre soluzioni per poter risanare la propria posizione.

Anche per tali ragioni, nel dicembre del 2021, il ricorrente richiedeva un ultimo prestito personale alla Compass per euro 5.000, coincidenti con euro 7.000 inclusi interessi, per poter sostenere, come già in parte avvenuto, le spese professionali necessarie per un supporto in tal senso ([All. n. 17](#)).

In definitiva, il sovraindebitamento in capo al ricorrente è costituito prevalentemente da finanziamenti e, in minima parte, rileva quello di natura fiscale, come si andrà meglio a descrivere infra.

In forza di ciò che si è fin qua descritto è indubbio che il sig. Malara abbia il profilo del consumatore, secondo la definizione data nella premessa del presente ricorso, pertanto, considerando l'evidente stato di sovraindebitamento, il ricorrente intende fare ricorso per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art 67 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tutto ciò premesso, il sig. Malara, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

DICHIARA

SITUAZIONE DEBITORIA – PASSIVO

La situazione debitoria dell'istante viene, dunque, riportata, sinteticamente, di seguito:

Prededuzioni (spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., funzionali alla presentazione della proposta in oggetto):

- € 14.971,22 a titolo di compensi residui dovuti all'OCC presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
- € 200,00 a titolo di imposta di registro;

Debiti ipotecari ed altri crediti privilegiati

- € 121.473,91 per mutuo ipotecario con CheBanca ([Cfr. All. 8](#)), creditore garantito da ipoteca;
- € 597,41 nei confronti di **Regione Emilia - Romagna** in privilegio ex art.ti 2752, III comma e 2778 c.c. (riscontro al gestore della Regione Emilia [All. n. 18](#));
- € 2072,78 nei confronti dell'**Agenzia Entrate-Riscossione** in privilegio ex art. 2752, III comma c.c. (estratti di ruolo [All. n. 19](#));

Debiti chirografari

- € 686,43 nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione a chirografo (si veda sempre gli estratti di cui al punto precedente);



- € 18.800 nei confronti di **IBL BANCA Spa** ([Cfr. All. 14](#)), in chirografo;
- € 36.568,46 quale residuo del prestito con **Findomestic** ([Cfr. All. 16](#)), oltre a residui € 4.401,00 circa, per carte di credito, in chirografo ([All. n. 29](#));
- € 1.724,07 per fido bancario con **Compass** in chirografo;
- € 4.386,00 prestito del dicembre 2021 con **Compass**, in chirografo ([Cfr. All. 17](#));

Totale passività: Euro 205.881,28 s.e.o.

BENI DEI DEBITORI – ATTIVO

Beni Immobili

Il ricorrente risulta intestatario, alla data odierna, di un immobile, presso cui risiede, sito nel Comune di Guastalla (RE), alla Via Bruna Rossi n. 4/a ([All. n. 20](#) – compravendita del 18.12.2008).

Beni mobili registrati

Il ricorrente ha, da sempre, coltivato la passione per le auto d'epoca che, senza eccessivi esborsi, ha cercato di portare avanti nel tempo. In forza di ciò, il ricorrente, ad oggi, risulta essere titolare dei seguenti veicoli:

1. autoveicolo targato RC482710, modello Audi 80 2.0 coupé;
2. autoveicolo targato SP315174, modello Alfa 75 ASN;
3. autoveicolo targato CA504347, modello Alfa 75 1.6;
4. autoveicolo targato BOF64039, modello Alfa 75 1.6 IE;
5. autoveicolo targato Roma4A5417, modello Fiat Croma 2.0 IE;
6. autoveicolo targato MI44189Y, modello Autobianchi Y10;
7. autoveicolo targato SA952694, modello Ford Mondeo 2.0;
8. autoveicolo targato FE397497, modello Fiat Panda 0.8;
9. autoveicolo targato EJ605C, modello Ford Focus;
10. autoveicolo targato AC400BY, modello Fiat Punto 1.2;
11. autoveicolo targato AV326SP, modello Alfa Romeo 156 2.0;
12. autoveicolo targato AX541CV, modello Alfa Romeo 156 2.4;
13. autoveicolo targato RC392640.

Beni mobili ed emolumenti

Il signor Malara è ad oggi dipendente presso TRENITALIA TPER e la busta paga mensile netta, senza straordinari, oscillerebbe tra euro 2.400 ed euro 2.500, come da buste paga da gennaio ad agosto 2024 ([All. n. 21](#)).

Invero il ricorrente, al fine di riuscire a sostenere le proprie spese mensili pari ad euro 1.815, come da elenco delle spese mensili che si produce ([All. n. 22](#)), nonché il rateizzo complessivo



correlato ai suesposti rapporti con banche e finanziarie, si vede da anni costretto a svolgere molteplici ore di straordinario. Tra le scelte sottese alla presentazione del presente ricorso vi è proprio l'esigenza del sig. Malara di poter ridurre tale carico di lavoro, anche perché ormai usurante, da un punto di vista fisico, oltre che di ostacolo ad una gestione normale della propria quotidianità, anche nell'ottica della costituzione di un nucleo familiare futuro.

Inoltre, il ricorrente è proprietario di un deposito titoli n. conto portafoglio 71864615 presso Che Banca!, il cui valore portafoglio è stimato per un valore complessivo pari ad Euro 14.005,89 (si allega copia prospetto con rendimento ultimo dei titoli [All. n. 23](#))

Atti dispositivi

Il sig. Malara dichiara di aver compiuto negli ultimi 5 anni atti dispositivi come da dichiarazione che si allega ([All. n. 24](#)).

Sull'ammissibilità del piano

Com'è noto ai sensi dell'Articolo 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti è ammissibile quando il debitore non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; inoltre non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (il c.d. requisito della meritevolezza).

Nel caso di specie, come già anticipato, l'indebitamento del sig. Malara “nasce” intorno al 2014 allorché il ricorrente si vide costretto a rimborsare i prestiti ricevuti negli anni precedenti dai familiari e finalizzati a consentirgli di svolgere i lavori di ristrutturazione essenziali per poter abitare il proprio immobile; lavori che al tempo il sig. Malara non era in condizioni di sostenere atteso il ridotto stipendio percepito (al riguardo, non essendo riusciti a risalire oltre, essendo i fatti risalenti al 2010/2011, si producono buste paga risalenti al 2012, similari a quelle del periodo di riferimento - [All. n. 25](#)).

Detta esigenza era fortemente avvertita dal ricorrente, oltre che per il tempo trascorso, anche per il fatto che nel 201 [REDACTED] ne anticipato, aveva necessità di rientrare nelle somme prestate per poter meglio sostenere i costi che nel frattempo aveva maturato in relazione ai lavori di ristrutturazioni necessari per il proprio appartamento.

Per tale ragione, il sig. Malara percepiva 38.000 euro circa a credito, cui corrispondeva un impegno ben più gravoso per il relativo rimborso, considerando gli interessi, pari alla somma complessiva di oltre 60.000 euro.

Le rate legate ai relativi finanziamenti fonte della ricordata apertura di credito risultavano, come già evidenziato nella ricostruzione dell'indebitamento, difficili da sostenere in uno con il mutuo ipotecario già in essere, a fronte dello stipendio netto mensile percepito all'epoca dal sig.



Malara, pari a circa 1400/1500 euro netti.

Ciò nonostante, il sig. Malara è sempre stato puntuale nel saldare le rate correlate ai vari rapporti di credito e, al più, ha cercato di rinegoziare i rapporti in essere al fine di estinguerne qualcuno e tentare di alleggerire la propria posizione. E ciò approfittando della disponibilità in tal senso riscontrata presso le diverse finanziarie, le quali sono state evidentemente poco attente, secondo gli scriventi difensori, alla reale condizione economica del sig. Malara, non valutandone affatto il merito creditizio, ma presumibilmente solo l'affidabilità nel rimborsare i prestiti, data l'assenza di segnalazioni negative.

Purtroppo, la richiesta di rimodulazione del mutuo ipotecario, fatta nel 2018, benché da un lato consentisse di estinguere alcuni rapporti pendenti, dall'altro, come capita sovente in tali circostanze, innescava un circolo vizioso che spingeva a richiedere altra liquidità, come avvenuto con la sottoscrizione del prestito di 16.000 euro concesso da Che Banca, in concomitanza con la rinegoziazione del mutuo ipotecario, cui corrispondeva, peraltro, un obbligo di rimborsare una cifra maggiorata da circa 10.000 euro in più a titolo di interessi(!!!). Tale richiesta di credito era motivata dalla volontà di supportare il padre, a fronte del passato sostegno, nell'acquistare un'auto nonché per accedere a dei corsi di formazione personale.

Quest'ultimo prestito, "sovraccaricava", nuovamente, il ricorrente di un rateo mensile difficile da sostenere nel lungo periodo; al fine di reperire maggiori risorse esterne, il ricorrente decideva di intraprendere la strada degli investimenti bancari, una scelta anch'essa, negli anni, rivelatasi poco remunerativa a fronte degli importi sborsati anche per via di accadimenti sfortunati, come la truffa di cui detto.

A causa di tali sviluppi sfortunati, il sig. Malara, per riuscire a sostenere i diversi finanziamenti concessi, non poteva far altro che aumentare le proprie ore di lavoro, facendo sovente ore di straordinario, in tal modo optando per uno stile di vita ormai divenuto insostenibile e logorante. In definitiva, secondo gli scriventi legali, alla luce di quanto esposto sinora, il sig. Malara non ha determinato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, si ritiene ammissibile la proposta in oggetto.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Si premette che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede plurimi apporti, ossia:

- da una parte, il ricavato dall'acquisto delle autovetture tramite due proposte irrevocabili d'acquisto (**All.ti [n. 26](#) e [n. 27](#)**), per un totale complessivo pari ad **Euro 7.350,00**;
- dall'altra, quello ottenuto dalla liquidazione dei titoli bancari, di proprietà del ricorrente, il cui controvalore, al gennaio 2024, sarebbe pari ad **Euro 14.005,89**.



Inoltre, si ritiene che si possa utilmente destinare ai creditori dell'istante la quota di stipendio percepita eccedente le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento della ricorrente ex art. 268 CCII, ossia circa Euro 600,00 mensili per la durata di sei anni dalla sentenza di omologa.

A margine, come consentito dalla normativa di riferimento, il ricorrente intende proseguire nel saldo mensile del mutuo ipotecario rinegoziato dal quale non risulta, ad oggi, decaduto ma perfettamente in regola con le singole scadenze.

Si ritiene che i creditori con l'esecuzione del presente piano otterranno un miglior soddisfacimento della propria posizione creditoria rispetto all'ipotesi della liquidazione del patrimonio del debitore che permetterebbe di soddisfare gli stessi in modo sicuramente meno soddisfacente.

A fronte delle predette disponibilità, si chiede, in virtù anche della giurisprudenza di questo On.le Tribunale (All. n. 28) che, nell'interesse del sig. Malara si escluda dalla presente liquidazione l'autovettura targata EJ605C, modello Ford Focus e quella targata AC400BY, modello Fiat Punto 1.2, in quanto indispensabili al medesimo per poter raggiungere i luoghi di lavoro e, di conseguenza, per produrre reddito.

Di fatti, in ragione della propria attività di ferroviere, il ricorrente necessita di almeno due veicoli che vengono, solitamente, collocati ai capolinea delle tratte su cui è solito essere impiegato.

*** **

Tanto premesso, il sig. Malara, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, ritenuti ammissibili i documenti allegati alla presente domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia, svolte le formalità di rito, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e la completezza della documentazione fornita, prevli adempimenti previsti dall'art. 70 CCII, omologare il piano di ristrutturazione proposto, come modificato e integrato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC.

Voglia altresì disporre ex art. 70 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Altresì, nella sperata ipotesi di omologa della presente proposta si chiede sin da ora di annullare fermi amministrativi e/o eventuali altri gravami applicati a carico del patrimonio del ricorrente.



Disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C., ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze e, scaduti i termini di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, ed infine, omologare il piano con sentenza, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del presente piano;

- altresì, per le ragioni di cui in parte motiva, si chiede di escludere i due veicoli uno targato EJ605C, modello Ford Focus e l'altro targato AC400BY, modello Fiat Punto 1.2, e di consentire di proseguire nei versamenti delle rate del mutuo ipotecario rinegoziato con Che Banca nel luglio del 2018;

- da ultimo, a corollario, si chiede che una volta aperta la procedura in oggetto venga dichiarata inopponibile alla stessa il finanziamento, garantito con la cessione del quinto di stipendio, pendente con la banca IBL.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) [copia istanza nomina OCC;](#)
- 2) [copia comunicazione di nomina del gestore della crisi;](#)
- 3) [copia contratto di mutuo ipotecario Unicredit;](#)
- 4) [piano di ammortamento mutuo ipotecario Unicredit;](#)
- 5) [copia documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione;](#)
- 6) [copia prestito personale CREDEM;](#)
- 7) [copia buste paga 2014 del sig. Malara;](#)
- 8) [contratto di mutuo ipotecario Chebanca;](#)
- 9) [estratti conto della American Express;](#)
- 10) [estratto cc ottobre 2018;](#)
- 11) [estratto cc settembre 2018;](#)
- 12) [copia prestito Agos Ducato;](#)
- 13) [copia denuncia;](#)
- 14) [copia contratto cessione del quinto con banca IBL;](#)
- 15) [estratto cc aprile del 2021;](#)
- 16) [copia finanziamento con la Findomestic;](#)
- 17) [copia prestito personale Compass;](#)
- 18) [report della Regione Emilia Romagna;](#)



- 19) estratto Agenzia Entrate Riscossione al 14-05-2024;
- 20) copia compravendita del 18-12-2008;
- 21) buste paga da gennaio ad agosto 2024;
- 22) elenco spese mensili;
- 23) prospetto rendimento ultimo titoli;
- 24) dichiarazione atti dispositivi;
- 25) buste paga 2012 del sig. Malara;
- 26) proposta irrevocabile d'acquisto del sig. Mario Esposito Malara;
- 27) proposta irrevocabile d'acquisto del sig. Simone Filippi Farmar;
- 28) copia sentenza Tribunale Reggio Emilia;
- 29) estratti carte credito Findomestic;
- 30) dichiarazioni redditi 2022 - 2023 e CU 2024;
- 31) relazione Gestore Dott. Cadoppi.

Parma, li 13 marzo 2025

Avv. Claudio Bianchini

Avv. Giovanna Pellegrini

